



federazione Italiana professionisti della danza

STATUTO



Somma Lombardo, 28 luglio 2018



federazione Italiana professionisti della danza

Costituzione 4 Dicembre 1951 N. 58304 Rep. - Dott. Luigi Anderloni Notaio in Milano
Riconoscimento GiURidico del Ministero dell'interno e della Prefettura di Varese n. 2275/01 del 21-06-01

STATUTO

Art. 1	Costituzione, denominazione e durata
Art. 2	Sede
Art. 3	Scopi e attività
Art. 4	Organi dell'Associazione
Art. 5	L'Assemblea
Art. 6	Il Consiglio Direttivo
Art. 7	Il Consiglio di Presidenza
Art. 8	Il Presidente
Art. 9	Il Vicepresidente
Art. 10	Il Segretario Generale
Art. 11	Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 12	Il Collegio dei Garanti
Art. 13	Vacanza improvvisa di una carica sociale
Art. 14	Soci
Art. 15	Esami
Art. 16	Quote d'esame, quote sociali e diritti di passaggio
Art. 17	Perdita della qualifica di socio
Art. 18	Sanzioni disciplinari e riammissioni del Socio
Art. 19	Iscrizioni ad altre Associazioni
Art. 20	Proprietà dell'Associazione
Art. 21	Patrimonio sociale
Art. 22	Rimborsi spese e compensi
Art. 23	Esercizio sociale e bilancio
Art. 24	Atti ufficiali FIPD e documenti informativi
Art. 25	Regolamento Generale
Art. 26	Regolamento Tecnico
Art. 27	Modifiche di Statuto
Art. 28	Scioglimento dell'Associazione
Art. 29	Norme integrative



Art. 1
**Costituzione,
denominazione
e durata**

È costituita con atto del notaio Luigi Anderloni di Milano, il 04/12/1951, n. 58304 Rep., la libera associazione professionale denominata Federazione Italiana Professionisti della Danza, siglabile F.I.P.D., qui, e d'ora innanzi, denominata "Associazione". L'Associazione non è a scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli ulteriori aspetti relativi alla organizzazione interna dell'associazione sono disciplinati dal regolamento interno deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione è illimitata

Art. 2
Sede

La sede dell'Associazione è in Somma Lombardo (VA). L'indirizzo è indicato nel Regolamento interno. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Art. 3
Scopi e attività

L'Associazione ha il precipuo compito di promuovere, tutelare, vigilare sull'attività del Maestro di Ballo Professionista, dell'istruttore di disciplina e di tutte le altre discipline artistiche legate alla danza, ed alle attività ludico-motorie in genere, nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei propri iscritti, agevolando il rispetto delle regole deontologiche sancite in apposito codice di condotta in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14/1/2013 n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26/1/2013, n. 22), disposizioni in materia di professioni non organizzate. L'Associazione può aderire o affiliarsi a Enti, Federazioni, ecc.

L'Associazione si propone di:

- formare gli aspiranti maestri di ballo e tecnici di danza; promuovere e incoraggiare la diffusione del ballo, della danza e delle arti coreutiche, favorendone lo sviluppo in ogni sua forma.
- promuovere, pubblicizzare e rendere manifesta l'arte del ballo e della danza in tutte le sue forme, dal punto di vista sociale e culturale, educativo e fisico.
- tutelare, vigilare e favorire l'attività del Maestro di ballo professionista.
- promuovere il riconoscimento, la valorizzazione della professione del Maestro di Ballo in tutte le sue declinazioni (docente, operatore,

- istruttore, esperto nella formazione, tutor, ecc.).
- promuovere la formazione permanente dei propri associati avvalendosi delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazioni delle competenze a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e in riferimento al D.Lgs. del 16 gennaio 2013, n. 13.
 - promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento a garanzia del cittadino consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge 4 /2013.
 - rilasciare ai propri iscritti l'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'associazione FIPD; ai requisiti necessari a partecipare alle attività associative; al rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare al fine del mantenimento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 Legge 4/2013.
 - realizzare un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri iscritti, riservandosi di attivare le procedure per la "certificazione di conformità a norme tecniche UNI" di cui all'art. 9 della Legge 4/2013.
 - provvedere alla formazione permanente degli iscritti; promuovere il rispetto della deontologia professionale attraverso un codice di condotta, prevedendo sanzioni graduate in relazione delle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) legge 4/2013.
 - svolgere il ruolo di rappresentanza professionale, in quanto associazione di categoria, in ogni ambito istituzionale, in modo particolare a titolo indicativo e non esaustivo, presso il Ministero di Grazia e Giustizia per il riconoscimento della professione secondo il D.Lgs. 206/2007, presso UNI per la formazione della professione, presso gli Organi di certificazione accreditati Accredia.
 - tutelare la professionalità e la dignità dei propri associati.
 - realizzare e gestire il Registro dei Professionisti iscritti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) legge 4/2013.
 - autorizzare gli iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 4/2013.
 - fornire consulenza culturale, tecnica, scientifica sui programmi di cui l'oggetto sociale, a livello nazionale, europeo, internazionale per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato.
 - svolgere corsi di aggiornamento e formazione continua culturale e professionale.
 - organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico e di ricerca;



- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche ecc. in riferimento agli scopi istituzionali.
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione, pubblicazione di dispense, libri, testi, materiale didattico, cd audio e video, pubblicazioni periodiche, indagini, ricerche, studi di bibliografie, newsletters, ecc. Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà inoltre:
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché con altre associazioni riconosciute e non riconosciute, al fine di promuovere le attività associative.
- partecipare, in modo autonomo e/o insieme a realtà pubbliche e/o private, ad attività di progetti nazionali, europei, internazionali, può infine assumere partecipazioni e/o interessenze in altri enti e/o imprese, anche societarie.
- aderire e collaborare con enti pubblici e privati locali, nazionali o internazionali con i quali riterrà utile avere collegamenti e/o che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente statuto.
- organizzare congressi e convegni nazionali ed internazionali.
- svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni.

L'associazione riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti i coloro i quali esercitano la professione di maestro di ballo, intesi come soggetti esperti della disciplina della "Danza" intesa in tutte le sue forme e in tutte le sue declinazioni, che sono in grado di esercitare la professione valorizzando attraverso il profilo dell'insegnamento, l'aspetto umano. Migliorare la competenza didattica e professionale, tenendo sempre presente l'aspetto della comunicazione interpersonale tra se e gli allievi. L'associazione prevede l'obbligatorietà della formazione continua (permanente). L'associazione può delegare tale formazioni ad istituti o enti ritenuti idonei, con modalità stabilite nel regolamento interno.

Art. 4 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva (Consiglio di Presidenza);
- il Presidente;
- il Vicepresidente Vicario



Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti (tre soci);
- il Collegio dei Garanti (tre soci).

Art. 5 L'Assemblea

È l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, che la presiede salvo impedimenti. La convocazione è fatta in sede ordinaria, per iscritto, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale indirizzata a tutti i soci, oppure con altre modalità ritenute più idonee ad avvisare la totalità dei soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. L'assemblea dei soci in sede ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo (entro il 31 Dicembre);
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente (entro il 30 Aprile);
- esame di proposte sollevate dai Soci o dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. I Soci onorari e/o benemeriti per effetto dell'onorificenza hanno diritto di partecipazione, di parola e di voto alla stregua del Socio effettivo. Non è ammesso il voto per delega. Il diritto di voto, limitatamente ai soggetti giuridici viene espresso dai legali rappresentanti ovvero dall'amministratore delegato. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti e dovrà essere inserito a cura del Segretario generale all'interno del libro delle Assemblee dei Soci. L'Assemblea delega il Consiglio



Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa. L'Assemblea dei soci in sede straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Ente. L'avviso di convocazione viene redatto e diffuso secondo le regole indicate al precedente comma. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. L'Assemblea in sede Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea in sede ordinaria.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo attua tutti gli indirizzi determinati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Soci eletti dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria; resta in carico per quattro esercizi associativi. I suoi componenti sono rieleggibili. Tutti le cariche sociali si intendono a titolo gratuito. Ai componenti del consiglio direttivo potranno essere erogati compensi annui non superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa: D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito



dalla Legge 336/1995 ulteriormente ribadito dal D.L. 138/2004. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni componenti del Consiglio potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute (indennità chilometrica, spese di vitto e pernottamento, eventuali spese di missione preventivamente concordate e autorizzate dal Segretario Generale) per l'espletamento del medesimo incarico. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti i Consigli di altre Associazioni, che perseguono finalità analoghe o affini. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando richiesto dal Presidente o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo medesimo ogni qualvolta ritenuto necessario. La convocazione è fatta tramite posta elettronica, sito web istituzionale indicante il luogo, la data e l'ora fissata per la prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno di essa. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Si ritengono validamente costituite le riunioni a distanza tramite collegamento call conference. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Compete al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Ente;
- organizzare e curare l'aggiornamento tecnico e professionale dei Soci, sia in proprio sia delegando la funzione a Soci ritenuti federazione idonei;
- approvare il pagamento di qualsiasi spesa o conto;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo, contenute nel programma generale, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro, i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- conferire la qualifica di socio onorario, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
- approvare ed emettere il Regolamento Generale così come richiamato da questo Statuto, nonché tutti gli altri regolamenti che riterrà opportuno emanare al fine di una corretta gestione dell'Ente e di una coerente regolamentazione delle attività professionali dei Soci;
- nominare eventualmente un vice-segretario;
- proporre tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero rendere necessari.



Art. 7 Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da due componenti il consiglio direttivo, tra i quali il Vicepresidente Vicario e il consigliere con più anzianità di iscrizione all'Associazione. Possono essere invitati uno o più esperti esterni con particolare esperienza e capacità nello specifico settore di competenza; esso dura in carica fino all'esaurimento del mandato del Consiglio Direttivo. Viene convocato dal Presidente dell'Associazione per iscritto attraverso strumenti cartacei e telematici. Il Consiglio di Presidenza:

- dà esecuzione agli indirizzi programmatici dell'associazione
- fissa il calendario degli esami professionali.
- autorizza eventuali sessioni straordinarie e concede la costituzione di sedi decentrate straordinarie per lo svolgimento degli esami stessi.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle funzioni specificamente ad esso delegate ed assume obbligazioni in casi straordinari ed urgenti. Le sue deliberazioni devono essere ratificate nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente FIPD è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli:

- ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Ente;
- convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza e ne sottoscrive le delibere e gli altri atti all'Organo imputabili, salvo quando si deve procedere all'elezione del Presidente stesso;
- convoca ed invita, a proprio insindacabile giudizio, Soci o estranei all'Ente alle riunioni degli Organi di essa, curando l'indicazione dei motivi della convocazione o dell'invito nel verbale della riunione stessa;
- firma o controfirma gli atti ufficiali FIPD, salvo quelli imputabili esclusivamente agli organi indipendenti; designa il Collegio giudicante per le competizioni professionistiche e, se richiesto per altre competizioni.

Art. 9 Il Vicepresidente

Il Vice Presidente ovvero il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.



Art. 10 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa consultazione e approvazione del Consiglio Direttivo. Dirige l'Ufficio di Segreteria. E' responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione. Ha il compito di:

- redigere e controfirmare i verbali delle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, e del Consiglio di Presidenza;
- partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Consiglio di Presidenza, redigendo i verbali delle relative sedute;
- provvedere all'esazione delle quote d'iscrizione;
- provvedere all'esazione delle quote d'esame;
- provvedere all'esazione delle quote sociali annue;
- provvedere all'esazione delle entrate dell'Associazione non previste da questo Statuto;
- comunicare al Consiglio Direttivo i nominativi dei Soci morosi;
- convalidare, tramite controfirma, gli attestati rilasciati della FIPD - Federazione Italiana Professionisti della Danza;
- curare l'aggiornamento annuo dell'elenco dei Soci dell'Ente;
- curare la custodia dei libri contabili e dei libro-verbali FIPD;
- curare la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell'Ente;
- provvedere all'esecuzione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Ente;
- predisporre il bilancio annuale preventivo e il conto consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Il Segretario Generale può avvalersi dell'opera di un vicesegretario, se nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo. Il collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Esso ha il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci. I Revisori dei Conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni. I Revisori mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti tra i soci competenti nelle materie economiche, nominati dal Consiglio Direttivo

Art. 12
**Il Collegio dei
Garanti
(organo facoltativo)**

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti effettivi, è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. E' tenuto a riferire all'Assemblea Soci e al Consiglio Direttivo Nazionale. Viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale. E' organo dotato di autonomia, la carica è incompatibile con l'iscrizione all'associazione. Nessun componente del Collegio dei Garanti può essere componente del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a:

- raccogliere testimonianze con diritto di informazione dell'interessato
- ascoltare l'interessato o il legale da lui nominato.

Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 13
**Vacanza
improvvisa di
una carica sociale**

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade:

- a) per dimissioni del Presidente Nazionale. In tale ipotesi il presidente e il CDN restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea in sede straordinaria, da convocarsi per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni e celebrarsi entro i 15 giorni successivi. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a ricoprire la carica per il periodo di "prorogatio", il Vice Presidente Vicario ne svolgerà le funzioni.
- b) per impedimento del Presidente Nazionale. In questo caso le sue funzioni sono svolte direttamente dal Vice Presidente Vicario o dal componente del CDN più anziano che entro 30 giorni dall'evento convoca l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche da celebrarsi entro i 15 giorni successivi.
- c) per dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei consiglieri nazionali. In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del CDN e del Presidente, che resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche negli stessi termini previsti alla precedente lettera a).

La decadenza del CDN comporta la decadenza automatica di tutte le commissioni e la revoca di ogni altro tipo di incarico. Nei casi di dimissione, impedimento o decadenza dei componenti il CDN in numero tale da non comportare la decadenza dell'intero organo, il CDN resta in carica e provvede alla sostituzione dei consiglieri venuti meno cooptando i primi dei candidati non eletti nell'ultima Assemblea elettiva ovvero indice l'Assemblea nazionale competente per l'integrazione dei posti rimasti vacanti da convocarsi entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento e da svolgersi entro i 15 giorni

successivi. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per analogia anche agli organi territoriali qualora eletti.

Art. 14 I Soci

Possano entrare a far parte dell'Ente in qualità di socio effettivo:

- le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere di accertata moralità che ne condividono gli scopi. In particolare l'accettazione della domanda di ammissione è subordinata al verificarsi dei seguenti requisiti:
 - ✓ di avere il pieno godimento dei pieni diritti civili e politici;
 - ✓ essere in possesso delle esperienze qualificanti per lo svolgimento della professione di maestro di ballo o di istruttore secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo nazionale ovvero per l'ottenimento della relativa abilitazione e/o qualifica;
 - ✓ di condividere gli scopi istituzionali;
 - ✓ di accettare, senza riserve, lo Statuto e i regolamenti interni.
- tutti coloro, che, provengano da altri Enti professionali, Associazioni, Federazioni assimilate e simili. A tal proposito si precisa che l'allineamento delle abilitazioni conseguite presso altre organizzazioni ovvero il riconoscimento dei crediti saranno subordinati alla verifica dei requisiti da parte del Consiglio di Presidenza.

I soci si distinguono in:

- Professionali: sono definiti tali poiché vincolati dalle norme che regolano la formazione permanente come espresso dal regolamento interno, che hanno conseguito attestato di abilitazione o qualifica e sono inseriti nel registro dell'Associazione.
- Ordinari–praticanti: sono definiti tali coloro che hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto all'attività professionale oggetto dell'associazione.
- Onorari: sono le persone fisiche o giuridiche che, per particolari meriti, sono ritenute idonee a dare lustro all'associazione. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale.

Art. 15 Esami

L'abilitazione di Maestro di Ballo, la qualifica di istruttore di disciplina, si ottiene dopo aver superato una prova d'esame, secondo i programmi d'esame stilati dal Dipartimento Tecnico e di Formazione e approvati dal Consiglio Direttivo. Con il superamento di detta prova, il candidato assumerà l'abilitazione di Maestro di Ballo nella specialità prescelta o la qualifica di Istruttore. Di norma gli esami si svolgono presso la sede sociale, secondo un calendario fissato dal Consiglio di Presidenza; potranno essere autorizzate dal Consiglio di Presidenza sedute straordinarie celebrate in sedi decentrate, secondo le norme previste.

Art. 16
Quote d'esame,
quote sociali e
diritti di passaggio

All'atto dell'iscrizione all'Ente l'aspirante socio dovrà versare la quota sociale annuale nella misura e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. L'aspirante maestro dovrà, altresì, versare la quota d'esame nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. L'aspirante socio proveniente da altri Enti e/o Associazioni/Federazioni sarà tenuto al solo versamento della quota sociale annuale oltre che al corrispettivo previsto per i diritti di passaggio laddove previsti. Tutti i Soci FIPD sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua nella misura e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota sociale costituisce giusta causa di diffida ed, eventualmente, d'espulsione. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 17
Perdita della
qualifica di
socio

Si perde la qualità di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e producono effetto dal 1° gennaio successivo; esse non esonerano dal pagamento delle quote scadute e di quelle relative all'anno in corso. Decade dall'appartenenza all'Associazione il socio moroso per cinque anni consecutivi. È escluso dall'Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con la maggioranza di due terzi dei membri, il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali o che si sia reso indegno di appartenervi in relazione a quanto definito nel regolamento.

Art. 18
Sanzioni
disciplinari e
riammissione
del socio

Le sanzioni disciplinari a carico del Socio sono comminate dal Collegio dei Garanti.

Esse si distinguono in:

- a) diffida;
- b) diffida per pubblicità ingannevole, intendendosi come tale anche quella del Socio che si attribuisce titoli non acquisiti o acquisiti da altri;
- c) espulsione motivata per: gravi motivi comportamentali in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Generale o quant'altro deliberato dall'Associazione.

Il Socio dimesso può essere, per richiesta, riammesso nell'Associazione, previo pagamento delle quote sociali non versate e con parere favorevole espresso del CDN.

Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti, che comminano le sanzioni previste dal presente articolo, il Socio, può inviare con lettera raccomandata a/r proprie delucidazioni e deduzioni al Collegio stesso, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r comunicante la sanzione comminata, e il



Collegio dei Garanti dovrà riprendere in esame la sanzione comminata, alla luce di quanto espresso dal Socio, nel corso della prima riunione successiva al ricevimento della raccomandata a/r. In caso la sanzione comminata secondo il dettato del comma precedente sia l'espulsione, il Socio espulso potrà ricorrere all'Assemblea Generale dei Soci entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento ad essa, nel corso della prima seduta successiva, esaminerà il ricorso del Socio, deliberando a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 19 Iscrizioni ad altre Associazioni

Il Socio FIPD, potrà iscriversi anche ad altre Associazioni professionali, taliane ed estere, del ballo e della danza. Il Socio FIPD già investito da cariche sociali all'interno dell'Ente non potrà assumere in altre Associazioni cariche sociali.

Art. 20 Proprietà dell'Associazione

L'Associazione è titolare di un logo, quale segno d'identità di essa e per il quale gode del diritto di tutela inibitoria, del diritto alla salvaguardia, del diritto alla chiarezza e non confondibile, così come tutelato dalle norme dello Stato.

Art. 21 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- i beni mobili immobili di proprietà dell'Ente;
- le quote sociali ordinarie e straordinarie;
- le quote di partecipazione agli esami d'abilitazione all'insegnamento;
- le iscrizioni all'Ente;
- ogni altra eventuale entrata.

I Soci effettivi e onorari, che cessino a qualsiasi titolo di far parte dell'Ente, non possono in nessun caso vantare diritto alcuno sul patrimonio Sociale.

Art. 22 Rimborsi spesa e compensi

Qualsiasi carica, ufficio o incarico a chiunque attribuito dall'Assemblea, dal Presidente pro-tempore o dal Consiglio Direttivo, dà diritto all'esecutore di ricevere il rimborso spese, così come stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e previsto dal Regolamento Generale.



Art. 23
**Esercizio sociale
e bilancio**

L'esercizio sociale della FIPD - Ente Italiano Tecnici della Danza va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre d'ogni anno. Annualmente il Segretario Generale predispose un conto consuntivo delle entrate e delle spese e un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, rispettivamente entro il 30 Aprile d'ogni anno, il primo, corredati dalla relazione del Collegio del Revisori dei Conti.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 24
**Atti ufficiali FIPD e
documenti
informativi**

I verbali di tutte le riunioni degli Organi dell'associazione, sia statutari sia non, costituiscono atti ufficiali e devono essere conservati nel "libro-verbali" a cura del Segretario Generale. I libri contabili, il libro-verbali e gli altri atti e documenti dell'Associazione, sono custoditi nei locali della sede sociale sotto la responsabilità del Segretario Generale.

Art. 25
**Regolamento
generale**

Il Consiglio Direttivo provvederà ad aggiornare, annualmente, il Regolamento Generale dell'associazione. Nel regolamento Generale saranno stabiliti tutti gli specifici criteri che dovranno essere seguiti per:

- convocazione delle Assemblee;
- convocazione degli Organi dell'associazione;
- nomine degli Organi Sociali, dei membri in rappresentanza e di chi altri necessario;elezioni assembleari;
- riunioni e deliberazioni degli Organi Sociali;
- riscossione delle quote sociali, delle quote d'iscrizione e delle tasse d'esame;
- procedure per l'attribuzione della qualifica di Socio Onorario;
- procedure per il ricorso al Collegio dei Garanti e funzionamento dello stesso;
- procedure per la determinazione e l'ottenimento del rimborso spese e del compenso;
- modifiche di Statuto;
- quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Ente sia nei confronti di se stessa, che dei Soci, che dei terzi.



Art. 26
Regolamento
tecnico

Il Consiglio Direttivo provvederà ad emanare e aggiornare (annualmente) qualora lo necessiti il Regolamento Tecnico, concernente gli aspetti tecnici e d'esecuzione del ballo, della danza in ogni suo aspetto e delle altre discipline sussidiarie e/o strumentali del settore tersicoreo o artistico, nonché i programmi ufficiali cui ogni socio dovrà attenersi nell'esercizio della professione. In particolare, il Regolamento Tecnico tratterà dei seguenti argomenti: determinazione e svolgimento delle prove d'esame, programmi d'esame, procedure per l'attribuzione dell'abilitazione di Maestro di Ballo e della qualifica di Istruttore di disciplina.

Art. 27
Modifiche
di statuto

Il presente Statuto, può in ogni momento essere modificato, dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o per proposta pervenuta alla sede dell'associazione con raccomandata a/r da parte di un Socio e votata dall'Assemblea stessa con voto che esprima il parere favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci presenti. Per modificare gli art. 1 e 3 del presente Statuto, considerati fondamentali, sarà necessario il parere favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti all'Assemblea. Le modifiche di Statuto, deliberate in base al dettato dei commi I e II del presente articolo, entreranno in vigore trenta giorni dopo l'atto di deposito e registrazione presso l'Ufficio competente.

Art. 28
Scioglimento
dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea che esprima il parere favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti, oppure per esaurimento del termine. In caso di scioglimento il patrimonio sociale eventualmente residuo sarà devoluto con delibera dell'Assemblea, per proposta del Consiglio Direttivo, ad altra associazione o ente che persegue finalità analoghe.

Art. 29
Norme integrative

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari della Repubblica Italiana

Approvato nella Assemblea del 28 luglio 2018